

Diritto societario. La nuova massima dei notai di Milano analizza le novità dopo la modifica all'articolo 2477 del Codice

Lo statuto decide sui sindaci di Srl

Nei vecchi patti sociali verifica caso per caso

Angelo Busani

Nella prassi professionale debutta la figura del **sindaco unico di Srl**: la disciplina è contenuta nell'articolo 2477 del Codice civile, come modificato dall'articolo 35, comma 2, Dl 5/2012, convertito nella legge 35/2012. Ne è prova anche la nuova massima (la 124, datata 3 aprile 2012) del Consiglio notarile di

Milano che, in sostituzione della massima precedente (la 123) detta le prime linee guida di questa materia. Secondo la nuova normativa, la nomina dell'**organo di controllo** (o di un revisore) è obbligatoria: ■ se il capitale sociale non è inferiore a 120mila euro, ■ se la Srl è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ■ se la Srl controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti ■ se la Srl per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal comma 1 dell'articolo 2435 bis del Codice civile. In ogni altro caso la nomina dell'organo di controllo o del-

visore è facoltativa.

Ora, secondo i notai milanesi (le cui opinioni esercitano una indubbia influenza, stante l'autorevolezza):

a) lo statuto può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, oppure può renderle obbligatorie anche oltre a tale ambito;

b) lo statuto può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché a un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di società per azioni;

c) lo statuto può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo sindacale (unico o collegiale) e, dall'altro, la funzione di revisione a un revisore (persona fisica o società di revisione);

d) lo statuto può prevedere che le scelte di cui ai due punti precedenti siano effettuate di volta in volta con decisione dei soci, senza modificazione statutaria.

Secondo il nuovo orientamento del Consiglio notarile di Milano, inoltre, in mancanza di diverse previsioni statutarie, sia la funzione di controllo di

gestione (e cioè la tipica funzione del collegio sindacale) sia la funzione di revisione legale dei conti possono essere attribuite a un organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione "organo di controllo o revisore".

Questo organo monocratico, investito della funzione di controllo e della funzione di revisione, può essere - secondo i notai - sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro; ed è pertanto legittima la clausola statutaria che espressamente preveda tale facoltà.

Vi è infine da gestire il problema dell'impatto della nuova normativa sui "vecchi" statuti i

quali, nella materia del controllo, contengono le previsioni più varie.

Ora, per effetto della nuova formulazione dell'articolo 2477 del Codice civile dopo la legge 35 (secondo cui l'organo di controllo è costituito da un solo componente effettivo a meno che lo statuto non disponga diversamente) occorre un esame caso per caso degli statuti sociali.

Questo controllo puntuale sugli statuti è finalizzato a verificare se debba intendersi derogato il regime legale, impedendo così la nomina di un organo monocratico in mancanza di una preventiva modificazione dello statuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professioni. Il sì della Camera

Un attestato di «qualità» per i senza Albo

Francesca Milano
ROMA

«Aspettiamo da 13 anni questo momento». Giuseppe Lupoi, presidente del Colap, il coordinamento delle libere associazioni professionali, annuncia così l'approvazione in prima lettura alla Camera del disegno di legge che disciplina le professioni non ordinistiche (o non protette). Si tratta delle attività economiche «anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi».

All'esame della Camera è arrivato il testo unificato delle proposte di legge (C. 1934 - C. 2077 - C. 3131 - C. 3488 - C. 3917-A) in materia di **professioni non organizzate in ordini o collegi**. «Si tratta - spiega sinteticamente Lupoi - di un provvedimento teso a favorire il cliente nella scelta del professionista a cui affidarsi».

Si introduce il principio del libero esercizio della professione fondata sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. Il professionista potrà scegliere la forma in cui esercitare la propria professione (individuale, associata, societaria o dipendente).

Per tutelare i consumatori e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le **associazioni** potranno rilasciare agli iscritti attestazioni che certifichino l'iscrizione del professionista all'associazione. L'attestazione garantirà anche gli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale, le garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello e l'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista. La proposta di legge prevede, pe-

rò, che le attestazioni non rappresentino un requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

La certificazione di conformità sarà affidata a norme tecniche Uni: all'elaborazione della normativa tecnica relativa alle singole attività professionali collaboreranno le associazioni professionali e le loro forme aggregative. La normativa tecnica Uni servirà a fornire i principi e i criteri generali che disciplinano l'esercizio auto-regolato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. «L'approvazione odierna -

IL DISCRIMINE

Gli iscritti alle Associazioni svolgono attività intellettuale e forniscono servizi al di fuori delle riserve degli Ordini

ha commentato il presidente dei tributaristi Lapet, Roberto Falcone - corona anni di attività su questo disegno di legge che definisce per la prima volta in Italia la nozione di professione non regolamentata oltre a ispirare una nuova cultura secondo la quale il riconoscimento non è più necessariamente legato all'istituzione di un Ordine professionale ma anche alla normativa Uni e quindi alla certificazione professionale». Le professioni non ordinistiche in Italia sono oggi circa 200: dagli amministratori di condomini, agli animatori, dai fisioterapisti, agli statistici, dai pubblicitari ai consulenti fiscali.

La proposta trova consensi bipartisan: «Avrà effetti anche sulla ripresa economica», assicura Ignazio Abrignani (Pdl), relatore del provvedimento. Per il capogruppo del Pd nella commissione Attività produttive della Camera, Andrea Lulli, il «modello flessibile e virtuoso valorizzerà l'autogoverno delle associazioni professionali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ingegneri e architetti. Dopo le liberalizzazioni

Gare senza tariffe: cercasi bussola

Maurizio Caprino
ROMA

Prossimo incontro: 7 maggio. E i più ottimisti danno per possibile una soluzione entro le fine dello stesso mese. Questo è il calendario del tavolo aperto dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (Avcp) sulle conseguenze dell'abolizione delle **tariffe professionali negli appalti**. Si dovrebbe andare verso un ripristino di fatto, ma sotto altra forma, per non bloccare l'espletamento dei bandi di gara. Perlomeno questo è ciò che chiedono le categorie professionali, tutte convinte che l'abolizione sia incompatibile con varie norme e principi ancora vigenti. L'Avcp non ha ancora preso posizione ufficiale e si riserva di esprimersi in seguito.

L'abolizione delle tariffe professionali è stata disposta dall'articolo 9 del Dl liberalizzazioni (Dl 1/12) e, stando al tenore letterale della norma, riguarda pressoché tutti gli ambiti di attività dei professionisti: la norma esclude solo la determinazione dei compensi liquidati da organi giurisdizionali e i contributi alle casse professionali. In questi ambiti, sono previsti appositi decreti ministeriali per la fissazione di parametri di riferimento.

Applicando l'abolizione delle tariffe al settore degli appalti, sorge una serie di problemi per le stazioni appaltanti. Innanzitutto, viene meno un riferimento per determinare il valore delle gare per i servizi di architettura e ingegneria. Inoltre, alle tariffe erano agganciate le definizioni delle classi e delle categorie utilizzate per determinare i requisiti richiesti ai partecipanti alle gare. In ogni caso, per ora

non risulta che ci siano state gare bloccate da questi problemi: si stanno applicando ancora le tabelle stabilite dal Dm 44/01.

Le soluzioni portate dagli organi di categoria ai tavolo convocato dall'Avcp (dopo le segnalazioni inoltrate dagli organismi stessi) sono di due tipi: il Consiglio nazionale degli ingegneri (Cni) è per un'interpretazione del Dl liberalizzazioni che ne escluda l'applicabilità al settore degli appalti, mentre quello degli Architetti (Cnappc) punta direttamente alla determinazione di nuovi parametri.

«Il Dl liberalizzazioni - dice

IL PROBLEMA

All'Autorità di vigilanza un tavolo di confronto per garantire parametri di riferimento negli appalti

Armando Zambrano, presidente del Cni - si riferisce solo alle tariffe "ordinistiche" sui compensi professionali, mentre ai fini degli appalti si può parlare più di parametri per determinare il valore della gara. Inoltre, i valori precedenti hanno funzionato bene. Per questi motivi proponiamo che si adotti un'interpretazione per mantenerli». «Noi confidiamo - dice Rino La Mendola, vicepresidente del Cnappc - nel lavoro che il Governo sta già svolgendo sui nuovi parametri previsti dal Dl in ambito giudiziario. Così possono essere fissati parametri anche per gli appalti, dove servono anche per valutare le offerte anomale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI DELLE BANCHE NELL'EROGAZIONE DEL CREDITO ALLE IMPRESE IN CRISI

Dottrina e orientamenti giurisprudenziali

Milano, 17 e 18 maggio 2012 - Hotel Hilton

PRIMA GIORNATA: giovedì 17 maggio 2012

SECONDA GIORNATA: venerdì 18 maggio 2012

La crisi d'impresa

Prof. Gualtiero Brugger

Ordinario di Finanza Aziendale Università "L. Bocconi" di Milano
Brugger & Associati

I rapporti tra banche ed imprese in tempi di crisi

Dott. Andrea Giovanelli

Responsabile Large Restructuring Italia
UniCredit Group

La banca tra funzioni istituzionali (credito alle imprese) e tutela del risparmio (dei depositanti)

Prof. Avv. Paolo Giudici

Straordinario di Diritto dell'Economia Università di Bolzano
Munari Giudici Maniglio Panfili e Associati - Genova

La responsabilità della banca per concessione abusiva del credito

Cons. Luciano Panzani

Presidente del Tribunale di Torino

Concessione abusiva del credito e successivo fallimento dell'impresa in crisi

Prof. Avv. Stefano Ambrosini

Ordinario di Diritto Commerciale Università del Piemonte Orientale
Studio Legale Ambrosini

La condotta dell'imprenditore finanziato e il concorso con il fatto colposo della banca

Dott. Vincenzo Pacileo

Sostituto Procuratore della Repubblica Tribunale di Torino
Vice Coordinatore del Gruppo Specializzato Penale dell'Economia

L'erogazione del credito all'imprenditore in crisi con scopo di risanamento

Prof. Avv. Marco Arato

Associato di Diritto Commerciale Università di Genova
Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale

Il favor nei confronti dell'erogazione del credito: esenzioni da revocatoria e prededucibilità

Dott. Mauro Vitiello

Giudice Fallimentare Tribunale di Milano

Profili di responsabilità penale di dirigenti e funzionari di banca nell'esercizio dei loro compiti

Prof. Avv. Sergio Vinciguerra

già Ordinario di Diritto Penale Università degli Studi di Torino
Vinciguerra e Fiorini Avvocati Associati Studio Legale

La responsabilità della banca quale amministratore di fatto

Prof. Avv. Nicola Pisani

Associato di Diritto Penale Università degli Studi di Teramo
Studio Legale Pisani - Roma

L'erogazione del credito alle imprese in crisi ed i rischi di reato ad esso connessi

Prof. Avv. Maurizio Bellacosa

Professore a Contratto di Diritto Penale Università LUISS "G. Carli" di Roma
Studio Legale Penalisti Associati

Particolari ipotesi di reato connesse alla concessione da parte delle banche di finanziamenti

Prof. Avv. Alessandro Traversi

Docente di Diritto Penale Tributario Scuola di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza
Studio Legale Traversi

Il reato di ricorso abusivo al credito

Avv. Marco Calleri

Senior Partner - Studio Legale Mucciarelli

L'erogazione del credito a imprese in crisi nell'ambito degli strumenti di composizione negoziale della crisi d'impresa

Avv. Giuseppe Iannaccone

Studio Legale Giuseppe Iannaccone e Associati

La responsabilità penale per l'erogazione del credito a imprese insolventi: i reati di bancarotta con particolare riguardo alla bancarotta preferenziale

Avv. Giovanni Accinni

Studio Legale Accinni

Le novità introdotte dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122

Prof. Avv. Luigi Stortoni

Ordinario di Diritto Penale Università degli Studi di Bologna
Studio Legale Associato Stortoni Merlini Meyer

È stata presentata domanda all'Ordine degli Avvocati per il riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali

Informazioni, programma completo ed iscrizioni:

PARADIGMA srl Via Viotti 9 - 10121 Torino - Tel. 011/538686 - Fax 011/5621123

www.paradigma.it - info@paradigma.it

Al termine di ogni relazione i partecipanti potranno formulare quesiti e richiedere approfondimenti.